

## **Diritto penale dell'arte: reati contro il patrimonio culturale e Decreto 231**

*a cura di Riccardo Salomone*

In tema di reati contro il patrimonio culturale, si segnala il recentissimo Disegno di Legge presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2017 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 23 giugno 2017.

Il DDL, n. 2864 e intitolato “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, prevede all’art. 4 una modifica al D. Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

In particolare, dopo l’art. 25-duodecies del Decreto citato, sono inseriti i seguenti:

**art. 25-terdecies.** - (*Delitti contro il patrimonio culturale*). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518-*septies* (violazioni in materia di alienazione di beni culturali) e 518-*decies* (danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici) del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518-*ter* (appropriazione indebita di beni culturali) e 518-*octies* (uscita o esportazione illecite di beni culturali) del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518-*novies* (danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) e 518-*duodecies* (contraffazione di opere d’arte) del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518-*bis* (furto di beni culturali), 518-*quater* (ricettazione di beni culturali) e 518-*sexies* (illecita detenzione di beni culturali) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, per una durata non superiore a due anni.

**Art. 25-quaterdecies.** - (*Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali*). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518-*quinqies* (riciclaggio di beni culturali), 518-*undecies* (devastazione e saccheggio di beni culturali) e 518-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al co. 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, co. 3.